

Proc. n.r. /2022



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice,

sciogliendo la riserva conseguente al deposito delle memorie ammesse all'udienza del 20.9.2023;

visto il ricorso in opposizione proposto dal debitore esecutato, sig. [REDACTED], ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. e vista la memoria di costituzione del creditore procedente, [REDACTED] SPV S.R.L., depositata in data 18.10.2023;

viste le successive note di replica depositate dal debitore opponente in data 3.11.2023;

rilevato che il ricorrente in opposizione ha chiesto disporsi la sospensione della presente procedura esecutiva lamentando, principalmente, il difetto di legittimazione attiva della società mandataria del creditore procedente, la quale non risulterebbe iscritta nell'apposito elenco di cui all'art. 106 T.U.B.;

letta la memoria di costituzione e risposta depositata dal creditore procedente, il quale ha contestato interamente le richieste avversarie, documentando la titolarità dei crediti precettati in capo alla [REDACTED] SPV S.R.L. giusta contratto di cessione in blocco stipulato in data 30.6.2018 con il [REDACTED] S.P.A.;

lette le note di replica depositate dal debitore esecutato in data 3.11.2023, il quale ha evidenziato che l'oggetto delle proprie contestazioni atterrebbe non già alla legittimazione attiva del creditore cessionario, non discussa, bensì alla legittimazione ad agire della sua mandataria, la società [REDACTED] S.P.A.;

ritenuto che, ai fini dell'esame delle presenti doglianze, appaia opportuno analizzare, seppur brevemente stante il carattere meramente sommario dell'odierno giudizio, le peculiarità proprie alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti;

osservato, invero, che simile attività (c.d. *securitization*) costituisce una forma di cessione dei crediti regolata dalla Legge n. 130/1999 ed operante secondo il seguente schema:

[REDACTED]

- una serie di crediti pecuniari di cui sia titolare un'impresa (generalmente un istituto bancario) viene trasferita, a titolo oneroso, ad un soggetto terzo, denominato società per la cartolarizzazione (c.d. *"special purpose vehicle - S.P.V."*);

- tale società, a sua volta, provvede ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti (di regola sotto forma di obbligazioni), collocandoli sul mercato dei capitali al fine di poter così ricavare la liquidità occorrente al pagamento del corrispettivo della cessione e delle spese dell'operazione;

- gli interessi maturati ed il capitale a scadenza, collegati ai titoli emessi, vengono garantiti dall'ammontare complessivo dei crediti ceduti e rimborsati sia mediante la relativa attività di riscossione, sia attraverso eventuali ed ulteriori attività finanziarie acquistate;

considerato che, con specifico riferimento alla menzionata attività di recupero dei crediti (c.d. *"servicing"*), la società veicolo (cessionaria dei crediti in blocco) può avvalersi di soggetti terzi e che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) e comma 6, Legge n. 130/1999, i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento *"possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"*, precisandosi ancora che *"Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti"*;

considerato, quindi, che la descritta attività di *"servicing"* appare riservata, come risulta dal tenore letterale delle disposizioni poc' anzi citate, alle sole società iscritte all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B.;

osservato che, tuttavia, pare utile richiamare, a tal proposito, la comunicazione trasmessa dalla Banca d'Italia in data 11.11.2021, la quale, relativamente alla figura del c.d. *"servicer"* (soggetto a cui, come visto sopra, la società veicolo di cartolarizzazione affida, ai sensi della Legge n. 130/1999, la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento), ha evidenziato come *"a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. "master servicer", soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo "special servicer", operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto"* (cfr. comunicazione di cui all'allegato n. 3 alle note dell'opponente del 3.11.2023);

considerato che, alla luce del quadro sopra descritto, paiono delinearsi due distinte ipotesi: la prima in cui l'attività di *servicing* è interamente effettuata da una società iscritta all'Albo di cui all'art. 106

T.U.B.; la seconda in cui la medesima attività viene suddivisa tra il *master servicer*, iscritto all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B. e responsabile della funzione di garanzia (ossia di conformità dell'operazione alle previsioni di legge ed al prospetto informativo di cui all'art. 3, Legge n. 130/1999), e lo *special servicer* (o *sub servicer*), titolare di licenza ex art. 115 TULPS e cui spettano le funzioni operative direttamente legate alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;

rilevato che, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, dalla documentazione allegata in atti da entrambe le parti emergono i seguenti elementi:

- con contratto di cessione del 28.12.2018 il [REDACTED] S.P.A. ha ceduto alla [REDACTED] SPV S.R.L., nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, un portafoglio di crediti classificati a sofferenza ai sensi della Legge n. 130/1999;

- di tale cessione è stato pubblicato avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 5.1.2019, parte II, n. 2, in conformità all'art. 58 T.U.B.;

- con procura speciale del 14.6.2019 la [REDACTED] SPV S.R.L., in qualità di società veicolo di cartolarizzazione, ha conferito mandato alla [REDACTED] S.P.A. per la gestione ed il recupero dei crediti relativi alla predetta cessione;

- in data 29.9.2021 la società [REDACTED] S.P.A. ha mutato denominazione in [REDACTED] S.P.A.;

- con procura speciale del 22.3.2023 la [REDACTED] SPV S.R.L. ha conferito mandato alla [REDACTED] S.P.A. affinché "*provveda a compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare*";

considerato, quindi, che nel caso in oggetto la c.d. attività di *servicing* risulta essere stata assegnata dalla società [REDACTED] SPV S.R.L., titolare dei crediti ceduti, alla società [REDACTED] S.P.A.;

rilevato nondimeno che, pur a fronte della copiosa documentazione offerta dal creditore procedente, quest'ultimo non risulta aver dimostrato l'iscrizione del *servicer* - [REDACTED] S.P.A. - all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B., né, quantomeno, la ripartizione dell'attività di *servicing* tra un *master servicer* iscritto all'Albo e la medesima [REDACTED] S.P.A. quale *special servicer*;

ritenuto, di conseguenza, che l'assenza di prova, da parte del creditore opposto, in ordine alla sussistenza, in capo alla società addetta all'attività di recupero dei crediti ceduti, dei requisiti sopra indicati, consenta di ritenere sussistenti, anche in considerazione del carattere meramente sommario dell'odierna fase del giudizio di opposizione, i presupposti necessari per la sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva n. .

rilevato che, sulle spese, ai sensi della giurisprudenza della Suprema Corte nelle opposizioni esecutive di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c. *“il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé, tanto se in senso negativo, quanto se in senso positivo riguardo alla chiesta tutela...debba provvedere sulle spese della fase sommaria”*, con una statuizione *“ridiscutibile nell'ambito del giudizio di merito”* (cfr. Cass. 22503/2011);

ritenuto che, nel caso in oggetto, stante la complessità della tematica affrontata, appaia congruo che le spese della presente fase procedimentale siano integralmente compensate;

P.Q.M.

Sospende l'esecuzione immobiliare .r.g. ai sensi degli artt. 616 e 624 c.p.c.

Dichiara integralmente compensate le spese della presente fase del procedimento.

Fissa il termine perentorio di giorni 45 per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

Si comunichi.

Termini Imerese, 10/11/2023

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi